

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>7317</b>	3 maggio 2017	FINANZE E ECONOMIA / TERRITORIO
Concerne		

## **Rilascio alla CEL Campo Vallemaggia SA della concessione per l'utilizzazione delle acque del torrente Rovana nell'ambito del potenziamento dell'impianto idroelettrico di Campo Vallemaggia, approvazione della modifica di poco conto del Piano regolatore del Comune di Campo Vallemaggia "Ampliamento della centrale elettrica di Piano dell'Oca" e rilascio dell'autorizzazione al dissodamento**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo il disegno di decreto legislativo inteso a rilasciare la concessione per l'utilizzazione delle acque del torrente Rovana per il potenziamento dell'impianto idroelettrico di Campo Vallemaggia, ad approvare la modifica di poco conto del Piano regolatore di Campo Vallemaggia per ampliare la zona AP-EP dedicata alla centrale e autorizzare il relativo dissodamento.

### **1. INTRODUZIONE E COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE**

#### **1.1 Richiesta di concessione**

Il 24 aprile 2001 il Gran Consiglio ha approvato il Decreto legislativo concernente il rilascio alla CEL Campo Vallemaggia SA della concessione per l'utilizzazione delle acque del torrente Rovana, per un periodo di 40 anni. L'impianto è entrato in funzione nel 2003.

La portata media d'acqua utilizzabile era stata allora determinata in modo da ottenere una potenza lorda media annua di 1.0 MW, all'epoca conforme per l'ottenimento della remunerazione agevolata per l'energia immessa nella rete, rendendo l'impianto economicamente interessante.

Si rammenta che l'impianto idroelettrico della CEL sfrutta la particolare situazione presente a Campo Vallemaggia dove il fiume Rovana è già deviato dal suo letto naturale in una galleria di deviazione artificiale realizzata nell'ambito dei lavori idrogeologici per garantire la sicurezza del comprensorio della valle Rovana in particolare per i lavori di sistemazione delle frane di Campo Vallemaggia e Cerentino. L'opera di presa della CEL si trova appunto all'interno della galleria di deviazione del fiume Rovana in sponda destra. La prima fase dei lavori idrogeologici in valle Rovana, lavori in cui era compresa anche la realizzazione della galleria di deviazione, sono stati realizzati in gran parte nel periodo 1991-1996, con una spesa di oltre 60 mio di franchi.

Dal 2009 la Confederazione ha introdotto una nuova remunerazione a copertura dei costi (RIC) per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e immessa nella rete elettrica. I produttori di corrente elettrica rinnovabile generata a partire da forza idrica fino a 10 MW

possono su queste basi notificare i propri impianti per il suo ottenimento. La nuova Ordinanza sull'energia (OEn approvata dal Consiglio federale il 14 marzo 2009) che ha accompagnato l'introduzione della RIC stabilisce che un impianto ampliato in misura considerevole verrà attribuito per intero con la nuova potenza complessiva alla corrispondente classe di potenza.

Alla luce di queste nuove condizioni quadro la CEL Campo Vallemaggia SA ha valutato la possibilità di potenziare il piccolo impianto esistente al fine di ottimizzare lo sfruttamento razionale dell'acqua derivata all'interno della galleria di deviazione della Rovana, aumentando la portata di dimensionamento e potenziando l'equipaggiamento idraulico ed elettromeccanico con un nuovo gruppo di produzione. L'aumento dei quantitativi utilizzabili e di conseguenza l'aumento della portata media utilizzabile determina l'esigenza di ottenere una nuova concessione. L'introduzione di nuovi macchinari nell'edificio della centrale ne richiedono l'ingrandimento, ciò che determina l'esigenza di ampliare la zona AP-EP definita nel PR comunale, procedendo contestualmente al necessario dissodamento.

## **1.2 Coordinamento delle procedure**

Con l'entrata in vigore della Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord) del 10 ottobre 2005 (entrata in vigore il 1. gennaio 2007) si è voluta garantire un'applicazione coordinata delle varie norme che rientrano nelle competenze di diverse autorità. Nel caso in oggetto, con la citata legge vengono così coordinate le seguenti procedure:

- rilascio della concessione all'utilizzazione delle acque,
- approvazione della modifica del piano regolatore comunale,
- autorizzazione al dissodamento.

In applicazione dell'art. 7 cpv. 2 lett. a Lcoord la procedura direttrice da applicare per giungere alla decisione globale è la procedura di concessione ai sensi della legge sull'utilizzazione delle acque (LUA). In concreto, considerata la potenza dell'impianto, competente per il rilascio della concessione -e quindi per l'emanazione della decisione globale- è il Gran Consiglio (art. 3 cpv. 2 LUA).

Conformemente al principio del coordinamento adottato, nel presente Messaggio vengono valutati congiuntamente e coordinati i preavvisi dei servizi cantonali e federali consultati.

## **2. PREMESSE DI ORDINE FORMALE**

### **2.1 Aspetti procedurali**

- a) A seguito della richiesta del 1° febbraio 2011, nel corso del mese di aprile 2012 la CEL Campo Vallemaggia SA ha inoltrato la documentazione definitiva per la richiesta di una nuova concessione all'utilizzo delle acque del fiume Rovana con riferimento al progetto di potenziamento dell'impianto esistente.
- b) Conformemente al coordinamento delle procedure previsto dalla Lcoord, la pubblicazione della domanda di concessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche, della modifica di poco conto del Piano regolatore del Comune di Campo Vallemaggia "Ampliamento della centrale elettrica di Piano dell'Oca" e della domanda di dissodamento relative al potenziamento dell'impianto idroelettrico della Centrale elettrica Campo Vallemaggia SA è stata regolarmente annunciata a cura del Dipartimento delle finanze e dell'economia-Ufficio dell'energia (art. 6 cpv. 2 Lcoord e art. 1 RUA) sul Foglio ufficiale n. 38 dell'11 maggio 2012, all'albo comunale e sui quotidiani del Cantone. Gli atti sono stati pubblicati, presso la Cancelleria comunale di

Campo Vallemaggia per il periodo di 30 giorni consecutivi, dal 18 maggio al 18 giugno 2012;

- c) al Consiglio di Stato non è pervenuta alcuna osservazione relativa al progetto di potenziamento del piccolo impianto idroelettrico di Campo Vallemaggia e atti coordinati.

## **2.2 Documentazione oggetto di decisione**

### **2.2.1 Atti inerenti la concessione per l'utilizzazione di acque pubbliche di superficie**

Documentazione Impianto idroelettrico di Campo Vallemaggia, Potenziamento dell'impianto esistente, Progetto definitivo comprendente:

- Relazione tecnica (marzo 2012)
- Complemento alla relazione tecnica "marzo 2012" (luglio 2016)
- Piani illustrativi (marzo 2012)

### **2.2.2 Atti costitutivi la variante del PR di Campo Vallemaggia**

Fascicolo Variante di poco conto (31 ottobre 2012) contenente:

- Rapporto di pianificazione
- Estratto del Piano delle AP-EP (1:1'000)

### **2.2.3 Atti inerenti il dissodamento**

- Domanda di dissodamento (dicembre 2011, aggiornamento gennaio 2016)

## **3. CONSIDERAZIONI DI MERITO**

### **3.1 Contesto di politica energetica federale e cantonale**

Come già rilevato nell'ambito della proposta di rilascio di una nuova concessione per il potenziamento di un altro piccolo impianto idroelettrico<sup>1</sup>, l'energia in senso lato rappresenta un tema e di conseguenza un settore economico, socio-economico, strategico e fondamentale per il passato, il presente e sicuramente per il futuro. Le recenti discussioni a livello nazionale in merito alla Strategia Energetica 2050, si sono concluse con l'approvazione da parte delle Camere federali del primo pacchetto di questa strategia<sup>2</sup>. In particolare è stata ribadita e confermata l'importanza degli obiettivi generali della politica energetica quali l'approvvigionamento energetico sicuro, lo sfruttamento economico ed efficiente delle fonti di energia indigene e rinnovabili, l'uscita a tappe dal nucleare, senza però definirne i tempi, oltre al miglioramento dell'efficienza energetica.

La Strategia energetica 2050 mira segnatamente a ridurre il consumo di energia, aumentare la quota delle energie rinnovabili e ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dovute al consumo energetico, senza compromettere in Svizzera la sicurezza dell'approvvigionamento, né l'approvvigionamento energetico conveniente.

---

<sup>1</sup> Messaggio n. 7255 del 07.12.2016 concernente il Rilascio alla CEL Cerentino SA della concessione per l'utilizzazione delle acque del torrente Rovana nell'ambito del potenziamento dell'impianto idroelettrico di Cerentino, approvato dal Gran Consiglio il 14 febbraio 2017

<sup>2</sup> Messaggio concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 (Revisione del diritto in materia di energia) e l'iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare (Iniziativa per l'abbandono del nucleare)» del 4 settembre 2013

Tra le priorità della strategia federale figura il potenziamento delle centrali idroelettriche e le energie rinnovabili. Il potenziamento delle energie rinnovabili è già stato avviato dal Parlamento attraverso una modifica della legge sull'energia entrata in vigore all'inizio del 2014 (iniziativa parlamentare 12.400). Gli obiettivi della legge federale contemplano un aumento della produzione di elettricità a partire da energie rinnovabili entro il 2030 di almeno 5'400 GWh rispetto al 2000, di cui almeno 2'000 GWh proveniente da centrali idroelettriche.

Il mutamento dei mercati energetici presenta opportunità ma anche rischi. Una sfida elettrizzante se si considera un'alta volatilità dei prezzi dei vettori energetici fossili, la forte pressione sui prezzi dell'energia elettrica, il congiungimento dei mercati energetici europei, i cambiamenti e le possibili innovazioni tecnologiche. Il tutto con l'obiettivo generale di un approvvigionamento elettrico sicuro, ecologico e a prezzi sostenibili.

Molteplici fattori hanno condotto ad un crollo dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità (al minimo storico ad inizio 2016 e ad un livello ben inferiore ai costi di produzione) e fra questi citiamo la forte diminuzione del prezzo delle materie prime, la stagnazione economica con conseguente diminuzione della domanda di elettricità, la sovraccapacità produttiva (aumento delle produzioni sussidiate specialmente in Germania: 30 mia EUR / anno), la caduta ai minimi storici del prezzo dei certificati sulle emissioni di CO<sub>2</sub>, l'effetto negativo per le società elvetiche del cambio euro/franco, l'incertezza derivante dall'uscita dal nucleare, l'apertura parziale del mercato elettrico svizzero che attualmente penalizza i produttori che non hanno clienti vincolati. Nel corso dei prossimi anni è probabile che il settore venga interessato da significativi cambiamenti strutturali a livello svizzero e di riflesso anche a livello cantonale, dovuti in particolare alla prevista apertura totale del mercato, alle nuove regolamentazioni sull'uso della rete, alle future politiche di sostegno alle nuove fonti energetiche rinnovabili.

Nonostante stia attraversando una fase delicata il settore idroelettrico rimane una componente indispensabile delle politica energetica federale e cantonale e rappresenta un'importante settore socio-economico per la Confederazione ed in particolare anche per il nostro Cantone.

La politica energetica cantonale esposta nel Piano energetico cantonale (Messaggio n. 6772 del 9 aprile 2013) approvato dal Gran Consiglio il 5 novembre 2014, deve essere in grado di integrare e di armonizzare obiettivi di sviluppo economico e sociale con obiettivi di politica ambientale e climatica. La sua finalità è una politica energetica coordinata e dinamica in grado di affrontare le sfide poste dalle esigenze attuali e future attraverso proposte volte a diminuire i consumi e le emissioni di CO<sub>2</sub> e a diversificare la produzione e l'approvvigionamento, considerando nel contempo gli interessi economici legati al settore energetico, sia a livello di investimenti per la produzione e la copertura del fabbisogno, sia a livello di costi per il consumatore finale.

Anche il progetto in questione rappresenta un esempio di intervento a favore di un approvvigionamento sostenibile di energia elettrica, in sintonia con la politica ambientale di riduzione delle immissioni di CO<sub>2</sub> ed in ottemperanza alle normative vigenti di salvaguardia e protezione dell'ambiente. Il progetto di potenziamento del piccolo impianto di Campo Vallemaggia è in particolare conforme all'obiettivo operativo del PEC relativo al rinnovo e ottimizzazione degli impianti idroelettrici esistenti, di cui alla scheda di settore P.1.2, oltre che alla scheda V3 Energia del Piano direttore cantonale che prevede la misura "sostenere l'ammodernamento e agevolare gli interventi di potenziamento degli impianti idroelettrici esistenti nell'ottica di un utilizzo più razionale ed efficiente della forza idrica nel rispetto delle esigenze ambientali e paesaggistiche". Nella scheda-provvedimento P.1.2. *Rinnovo e ottimizzazione impianti idroelettrici esistenti* il PEC auspica un incremento della produzione di 30 GWh e della potenza installata di 6 MW entro il 2020.

In definitiva, il potenziamento della centralina esistente di Campo Vallemaggia rientra quindi a pieno titolo negli indirizzi strategici cantonali in materia energetica.

### **3.2 Verifica da parte dei servizi dello Stato e della Confederazione**

Nel corso del mese di maggio 2010 la CEL Campo Vallemaggia SA ha trasmesso all'Ufficio dell'energia del DFE (UEn) una documentazione relativa all'ipotesi di potenziamento dell'impianto idroelettrico di Campo Vallemaggia per una valutazione preliminare. L'incarto è stato sottoposto ai servizi interessati e UEn ha trasmesso il riscontro tecnico risultante alla CEL il 5 agosto 2010.

Nello stesso si è indicata anche la necessità di aggiornare le basi idrologiche disponibili e di verificare se la dinamica naturale del torrente Rovana fosse stata mantenuta. In effetti, la regolamentazione introdotta nel DL del 24.04.2001 era stata stabilita a titolo provvisorio (art. 35 cpv. 2 della legge federale sulla protezione delle acque LPAc) in considerazione dell'utilizzo congiunto dell'opera di derivazione delle acque del torrente in galleria, realizzata allo scopo di allontanare dal piede della frana le portate di piena della Rovana. Gli aggiornamenti richiesti rappresentavano la base di valutazione dell'adeguatezza dei deflussi allora individuati e di definizione di una nuova dotazione dinamica definitiva.

Dopo avere aggiornato l'incarto, il 24 aprile 2012 la CEL Campo Vallemaggia SA ha trasmesso formale la documentazione definitiva per la richiesta di concessione legata al potenziamento della centralina. Dalla consultazione dei servizi interessati è scaturita la necessità di ottimizzare il progetto dal punto di vista ambientale oltre che di garantire la congruenza di tutti gli atti soggetti ad approvazione globale (di concessione, di variante, di dissodamento). Tali conclusioni sono state presentate alla CEL per il tramite del riscontro dell'Ufficio dell'energia del 24 settembre 2012.

In particolare è stata ribadita la richiesta di studiare e adattare uno scenario di dotazione dinamica, affinché sia possibile la definizione di un deflusso dinamico garantito ai sensi dell'art. 33 LPAc e conforme alla scheda V3 Energia del PD, completando l'analisi con le ripercussioni anche sulla produzione energetica e sul costo di produzione. Dotazioni vincolanti, garantite in continuo se la portata affluente lo permette, sono peraltro conformi alla prassi adottata negli anni per tutti i nuovi impianti idroelettrici in Ticino.

La procedura, che prevede tra l'altro di sottoporre l'incarto completato dai preavvisi dei servizi cantonali alla Confederazione, è stata quindi sospesa in modo da permettere ai progettisti e all'autorità locale di aggiornare e affinare gli atti come sopra indicato ma anche in funzione di una ottimale reciproca congruenza (atti di concessione, di PR e di dissodamento), al fine di garantire il fattivo coordinamento delle procedure oltre che di inoltrare successivamente la richiesta di preavviso alla Confederazione per un incarto possibilmente sostenuto da tutti i servizi cantonali.

I progettisti hanno ripreso contatto con UEn nel corso del 2015 e, in seguito ad una riunione con i servizi interessati nell'ambito della quale sono stati discussi alcuni scenari di dotazione, sono stati identificate delle varianti ritenute soddisfacenti con gli obiettivi di tutela delle biocenosi legate al corso d'acqua. È stata in particolare discussa la possibilità di predisporre un sistema che abbinati al rilascio del deflusso residuale di base un rilascio supplementare proporzionale alla portata affluente, ciò che renderebbe meno repentini le fasi iniziali e finali degli stramazzi conferendo alla dinamica idrologica del corso d'acqua una connotazione maggiormente naturale. Un tale nuovo concetto di restituzione è stato predisposto anche nell'ambito della procedura per il potenziamento del summenzionato impianto idroelettrico di Cerentino, da valutare in occasione di eventuali futuri interventi sostanziali all'opera di presa.

Poiché nel presente caso del potenziamento dell'impianto di Campo Vallemaggia le modalità del rilascio del deflusso minimo sono in ogni caso da ridefinire, si pone invece la concreta possibilità di implementare da subito questo nuovo concetto di rilascio modulato in funzione dell'idrologia naturale contingente.

Considerata la presentazione e l'aggiornamento di diversi incarti e documentazione nel corso degli anni, gli istanti sono stati invitati a trasmettere al Cantone un incarto completo dei documenti di cui si chiede ora l'approvazione coordinata, mettendo così ordine definitivo alle richieste che si sono succedute.

L'incarto di concessione completo e aggiornato è stato consegnato il 22 settembre 2016, riattivando la richiesta di concessione, e nuovamente sottoposto per verifica definitiva ai servizi cantonali interessati e, in data 21 novembre 2016, agli uffici federali competenti. In particolare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è stato chiesto di esprimersi ai sensi dell'art. 35 cpv. 3 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) e all'Ufficio federale dell'energia (UFE) ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFİ).

L'UFE ha reso il suo preavviso in data 22 dicembre 2016, richiamando l'approvazione del 30.09.2016 della legge federale sull'energia in relazione alla Strategia energetica 2050. Per quanto concerne lo sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile, in particolare idroelettrica, UFE propone di fare riferimento ad uno sviluppo che permetta di raggiungere almeno 37'400 GWh nel 2035. La RIC rappresenta uno strumento di promozione molto efficace, che il Consiglio federale intende rinforzare nell'ambito della Strategia 2050, in modo da raggiungere gli obiettivi di produzione di elettricità da fonte rinnovabile.

A mente dell'UFE il progetto di potenziamento del piccolo impianto di Campo Vallemaggia permette un utilizzo razionale delle acque della Rovana a fini idroelettrici e rappresenta una misura di ottimizzazione dell'impianto esistente. Gli atti presentati sono definiti come dettagliati, espliciti ed esaustivi. L'UFE sostiene il progetto dell'ente locale di far capo allo strumento della RIC. Il potenziamento della centrale contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di politica energetica. L'UFE è in definitiva convinto che il potenziamento in esame sia razionale ai sensi della LUFİ e formula preavviso positivo al progetto.

L'UFAM nella sua presa di posizione del 15 febbraio 2017- preavvisa favorevolmente gli interventi previsti e la definizione delle nuove portate di dotazione dinamica, quest'ultime considerate sufficienti al fine di contenere gravi pregiudizi alle funzioni ecologiche delle acque. L'UFAM conferma inoltre che il progetto non tocca nessun oggetto degli inventari federali.

Nell'ambito della procedura pianificatoria la Sezione dello sviluppo territoriale ha curato il coordinamento delle osservazioni sugli atti pianificatori da parte dei Servizi dell'Amministrazione cantonale ed ha formulato all'autorità preposta allo svolgimento della procedura direttrice (Ufficio dell'energia del DFE) la proposta delle modalità di approvazione della variante di PR e di autorizzazione al dissodamento.

### **3.3 Aspetti relativi alla concessione per il potenziamento della centrale**

#### **3.3.1 Il progetto**

Nel 2003 è stato messo in servizio nel comune di Campo Vallemaggia l'impianto idroelettrico che sfrutta le acque del torrente Rovana che scorrono nella galleria di deviazione già esistente. Lo sbarramento sul fiume Rovana è stato realizzato nel 1996 proprio per deviare le acque del torrente nell'apposita galleria artificiale, così da evitare un'ulteriore erosione del piede della frana di Campo. Essendovi già l'opera di deviazione delle acque del torrente Rovana, si può affermare che la realizzazione della centralina ha avuto un impatto ambientale generale molto più contenuto rispetto ad un intervento su un corso d'acqua allo stato naturale.

La presa d'acqua per la condotta di adduzione alla centrale è stata realizzata nella galleria di deviazione alla progressiva 1780 m. L'acqua captata tramite una presa tirolese raggiunge la centrale seminterrata, realizzata a monte della briglia Secada, tramite una condotta forzata interrata della lunghezza di 260 m. L'accesso alla centrale è assicurato da una pista carrabile larga ca. 3 m, mentre l'accesso al dissabbiatore e all'opera di presa nella galleria di deviazione della Rovana avviene tramite una piccola teleferica.

La centralina appartiene alla società Centrali Elettriche Campo Vallemaggia SA, i cui azionisti di maggioranza risultano essere il Comune di Campo Vallemaggia con il Patriziato di Campo Vallemaggia (80% del capitale azionario) e quale azionista di minoranza la Senco SA (20% del capitale azionario) di Locarno. La concessione per l'utilizzazione delle acque per un periodo di 40 anni (fino al 31 dicembre 2042) è stata rilasciata dal Gran Consiglio il 24 aprile 2001. La portata media utilizzabile di 590 l/s è stata determinata in modo tale che la potenza lorda media annua dell'impianto fosse di 1.0 MW, ossia il limite massimo per ottenere all'epoca una remunerazione agevolata per l'energia immessa nella rete.

Con la modifica dell'articolo 7a della legge federale sull'energia (LEne del 26 giugno 1998) concernente le "Condizioni di raccordo per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili" entrata in vigore nel 2009, il limite di potenza viene incrementato da 1.0 a 10.0 MW. Alla luce di queste nuove condizioni la CEL ha pertanto fatto elaborare uno studio per il potenziamento dell'impianto al fine di ottimizzare lo sfruttamento razionale della risorsa idrica.

Il progetto definitivo del dicembre 2010 non prevede alcun potenziamento della capacità di captazione dal profilo idrico, ma soltanto un'ottimizzazione dello sfruttamento dell'acqua che già attualmente viene deviata nella galleria. Gli azionisti della società hanno quindi provveduto all'iscrizione del nuovo impianto nella lista degli impianti "Swissgrid" con relativa concessione del tariffario per la vendita di energia rinnovabile di mini impianti rilasciata in data 1 luglio 2011. In seguito Swissgrid con decisione del 13 giugno 2016 ha prorogato i termini al 1° luglio 2017 per la notifica di avanzamento (necessario: concessione, licenza edilizia, preavviso favorevole del gestore di rete) e al 30.06.2018 per la messa in esercizio dell'impianto.

L'ordinanza sull'energia (OEn) in vigore attualmente prevede all'Appendice 1.1 capitolo 1.2.1 che l'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 LEne deve essere almeno del 20 per cento. Le condizioni valide per il riconoscimento della RIC, secondo la valutazione espletate dal promotore, sono quelle dell'ordinanza OEn in vigore al momento della decisione di Swissgrid del 1° luglio 2011. L'ordinanza sull'energia in vigore a quel tempo prevedeva che, affinché un progetto di ampliamento venisse considerato tale, l'aumento di produzione fosse maggiore del 20% rispetto alla media delle produzioni dei due anni completi prima del 1.1.2006. La media delle produzioni 2004 e 2005 è di 7.44 GWh. Il progetto alla base della domanda di concessione per il potenziamento (Complemento alla relazione tecnica "marzo 2012" del luglio 2016) prevede una produzione di circa 8.55 GWh/anno per una potenza lorda di 1.2 MW. L'aumento di produzione effettivo fra la concessione originale e la nuova domanda di concessione è di  $(8.55 \text{ GWh} - 7.44 \text{ GWh} = 1.11 \text{ GWh})$  che corrisponde a ca. 15% mentre l'aumento di potenza lorda media è del 20% in quanto fa stato quanto definito nella concessione del 24 aprile 2001. In seguito le regole dell'ordinanza sono cambiate a più riprese (dalla decisione di Swissgrid del 1° luglio 2011 vi sono stati una decina di cambiamenti legislativi) e già dal 1° ottobre 2011 secondo l'articolo 3a cpv. 2 fa stato la media degli ultimi 5 anni d'esercizio prima del 1.1.2010. In questo caso la media della produzione per il quinquennio 2005-2009 risulta essere di 7.1 GWh e pertanto il prospettato aumento a 8.55 GWh/annui risulterebbe essere superiore al 20%. Tenuto

conto dei cambiamenti legislativi, della decisione esistente di Swissgrid e delle produzioni superiori alle aspettative di alcuni periodi riconducibili alle problematiche di cui si dirà nel capitolo 3.4, i rappresentanti della CEL hanno sottoposto la questione a Swissgrid per una valutazione globale.

In ogni caso il rischio di una mancata riconferma della tariffa RIC (tariffa già indicata nella summenzionata decisione Swissgrid del 1° luglio 2011) è un rischio del promotore che potrebbe poi lo stesso decidere di effettuare l'ampiamiento dell'impianto.

Invece senza la Concessione di sicuro non ci saranno le basi per ricevere in futuro una nuova RIC, considerato poi che l'attuale contratto di ritiro dell'energia giunge a scadenza nei prossimi anni.

Per quanto concerne il finanziamento del progetto le diverse assemblee dell'azionariato pubblico (Comune e Patriziato) hanno provveduto a ratificare, unitamente alla Senco Holding SA di Locarno (di proprietà in eguale misura al 50% di AET e SES), l'aumento di capitale necessario che sarà effettuato dopo l'ottenimento della concessione. Il nuovo capitale sociale sarà ripartito nel seguente modo:

- Patriziato e Comune di Campo Vallemaggia: 78% del capitale
- Senco Holding SA, Locarno: 22% del capitale.

La futura composizione societaria risulta pertanto conforme all'articolo 18 cpv. 3 lett. b della LUA secondo cui concessioni per impianti esistenti e nuovi con una potenza lorda media compresa tra 50 e 1'500 kW possono essere rilasciate solo a società con partecipazione maggioritaria pubblica ticinese (Cantone ed enti locali).

### **3.3.2 Dati caratteristici dell'impianto idroelettrico di Campo Vallemaggia, domanda di concessione del 24 aprile 2012 e susseguenti integrazioni del luglio 2016**

I dati principali esistente sono i seguenti :

	<u>impianto esistente</u>	<u>progetto potenziamento</u>
- bacino imbrifero	36.6 km <sup>2</sup>	invariato
- quota invaso normale presa	1'205.1 m s.m.	invariata
- quota centrale (iniettore turbina)	1'031.4 m s.m.	invariata
- salto lordo	173.7 m	173.7 m
- salto netto massimo con $Q_d$	167.1 m	161.8 m
- portata di dimensionamento $Q_d$	0.86 m <sup>3</sup> /s	1.45 m <sup>3</sup> /s
- deflusso residuale minimo	161 l/s	min. 174/250 l/s
(art 32 lett.b e 33 LPAc) 400/700/1000/1500/2000/2500 l/s		+ 20% afflussi
- volume d'acqua utilizzabile	18.6 mio m <sup>3</sup>	22.25 mio m <sup>3</sup>
- portata d'acqua utilizzabile	590 l/s	705 l/s
- potenza media lorda	0.992 MW	1.2 MW
- previsione produzione media annua di energia	7.1 GWh	8.55 GWh
- turbina Pelton con 5 getti ad asse verticale		
potenza nominale $P_T$	1'270 kW	2x1'270 kW
portata nominale $Q_T$	0.86 m <sup>3</sup> /s	2x0.725 m <sup>3</sup> /s
velocità di rotazione $M_T$	750 giri/min.	750 giri/min.

	<u>impianto esistente</u>	<u>progetto potenziamento</u>
- generatore		
tipo	sincrono	sincrono
potenza nominale $P_G$	1.53 MVA/0.8	(1.53+1.25 MVA)/0.8
velocità di rotazione $n_G$	750 giri/min.	750 giri/min.
tensione	420 V	420 V
- trasformatore		
Tipo	distribuzione a olio	invariata
potenza $P_{tr}$	1.6 MVA	1.6+1.25 MVA
rapporto di trasformazione	16.8±0.5 / 0.42 kV	invariato
- condotta forzata		
diametro DN	600 mm	invariato
lunghezza	260 m	invariata
- canale di scarico		
Lunghezza	ca. 10 m	invariata
Dimensioni	1.4x1.0 m	invariate
pendenza media	2 %	invariata

La potenza nominale complessiva dell'impianto potenziato (2x1'270 kW) restando inferiore a 3 MW, la nuova concessione non è soggetta a esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi della relativa ordinanza federale (OEIA, cfr. Allegato pto 2.21.3).

### 3.4 Valutazioni ambientali dell'incidenza dei prelievi sul corso d'acqua

Gli studi e le valutazioni per definire le attuali modalità di utilizzazione delle acque della Rovana così come iscritte nella concessione vigente si sono svolti sul periodo 1998-2000, sfociando nel Messaggio CdS n. 5082 del 6 febbraio 2001.

Il tema della portata necessaria per mantenere l'effetto autopulente anche nel bacino del fiume a valle della presa è di prioritaria importanza per la protezione delle acque in generale (aspetti ambientali, naturalistici, ittici ecc.). La galleria di derivazione infatti, al cui interno è posizionata la presa tirolese per l'alimentazione della centrale, è stata costruita per allontanare dal piede della frana le portate di piena della Rovana di Campo (portate superiori a 10-15 m<sup>3</sup>/s), ma deve in ogni caso essere preservato il trasporto solido ordinario svolto dal corso d'acqua per tutta la durata di portate inferiori.

Il mantenimento della dinamica morfologica del corso d'acqua risulta assicurato anche in seguito all'aumento del dimensionamento della captazione a favore dell'impianto idroelettrico, come testimoniato dai dati di deflusso misurati nella Rovana di Campo a valle della galleria di deviazione negli ultimi anni. In particolare i contributi provenienti dal riale S. Giovanni assicurano un trasporto solido abbondante fino alla briglia Secada e oltre.

L'art. 8 del vigente DL di concessione fissa il deflusso minimo assoluto dalla presa al punto di restituzione in 161 l/s tutto l'anno.

Oltre al deflusso minimo di base, da aprile ad ottobre sono previste cinque periodi di dotazioni accresciute, che sono tuttavia da garantire "a dipendenza delle portate del corso d'acqua e delle condizioni di esercizio della centrale". La concessione puntualizza inoltre che l'autorizzazione al prelievo ai sensi della LPAC viene concessa a titolo provvisorio per un periodo di 2 anni (art. 35 cpv. 2 LPAC). Il Messaggio CdS alla concessione specificava

che le condizioni di dotazione avrebbero potuto essere ridefinite dall'autorità cantonale sulla base dei dati rilevati durante i primi due anni di funzionamento.

In seguito alle difficoltà di funzionamento del dispositivo di rilascio e di controllo del deflusso minimo, difficoltà che si sono protratte su alcuni anni, non è stato possibile effettuare la valutazione delle dotazioni indicate nella concessione nei tempi previsti.

Lo scrivente Consiglio non ritiene opportuno confermare nella nuova concessione il principio del rilascio delle dotazioni dinamiche subordinato alle condizioni di esercizio della centrale. Le nuove dotazioni devono essere garantite di continuo (con l'unica eccezione di una portata affluente minore della dotazione fissata), come prassi adottata da anni per tutti gli impianti idroelettrici.

Considerato che il progetto di potenziamento dell'impianto richiede il rilascio di una nuova concessione e quindi pure il rilascio di una nuova autorizzazione al prelievo ai sensi della LPAc, è stato chiesto agli istanti di riformulare una proposta, vincolante, di deflusso residuale da garantire nell'alveo della Rovana.

### **3.4.1 Idrologia del corso d'acqua e deflusso minimo di base (art. 31 LPAc)**

Grazie agli strumenti posati per il controllo delle portate di piena della Rovana di Campo, sono disponibili sul posto le misurazioni di tre stazioni idrologiche gestite dall'Istituto di Scienze della Terra (IST) della SUPSI.

Inoltre è possibile fare riferimento alla serie di misure provenienti dal Riale di Calneggia a Caveragno, come approfondito in particolare dall'Ufficio corsi d'acqua che ha elaborato uno specifico rapporto tecnico.

Sulla base delle misure disponibili e della loro regionalizzazione è possibile desumere la curva di durata delle portate della Rovana giudicata sufficientemente rappresentativa da IST, a correzione delle valutazioni idrologiche contenute nella Relazione tecnica del marzo 2012.

La portata  $Q_{347}^3$  della Rovana è stata così aggiornata dai progettisti, come richiesto, nel complemento alla Relazione tecnica del luglio 2016 da 230 l/s a 258 l/s. L'aggiornamento della curva di durata delle portate medie giornaliere e i deflussi medi mensili (2003-2011) figurano altresì nell'incarto complementare luglio 2016.

Il deflusso residuale minimo ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 LPAc corrisponde a **174 l/s**.

Il deflusso minimo non è stato oggetto in questi anni di particolari segnalazioni critiche o episodi conflittuali con le esigenze di protezione delle acque, né sono nel frattempo mutate le esigenze riferite al cpv. 2 dell'art. 31 LPAc. Considerato che viene confermato l'ordine di grandezza del deflusso minimo vigente (161 l/s), e in particolare che lo stesso non viene diminuito, 174 l/s sono considerati conformi all'insieme dei disposti fissati dall'art. 31 LPAc (cpv. 1 e cpv. 2).

### **3.4.2 Incremento dei deflussi di dotazione (art. 33 LPAc)**

Nel corso del 2015 i progettisti, contestualmente all'aggiornamento delle basi idrologiche di cui sopra, hanno preliminarmente presentato ai servizi cantonali interessati delle ipotesi concettuali per un incremento stagionale del rilascio di dotazione. La proposta prevedeva segnatamente un rilascio proporzionale (20%) alla portata affluente, abbinato a un minimo assoluto da assicurare di 174 l/s.

---

<sup>3</sup> Portata di riferimento per la determinazione del deflusso residuale ai sensi della LPAc

Pur valutando positivamente il principio di tale proposta, che restituisce al corso d'acqua un andamento idrologico costantemente calibrato sull'idrologia naturale, la preoccupazione dei servizi cantonali di protezione delle acque è stata in particolare quella di garantire l'incremento del deflusso presente in alveo durante la stagione estiva (da aprile a settembre) anche, e soprattutto, in occasione di estati poco piovose ed eventi siccitosi. Per questo motivo è stato chiesto che allo scenario di dotazione dinamica pari al 20% della portata affluente (20% Q) fosse associato un deflusso residuale minimo assoluto durante la stagione estiva (da aprile a settembre) superiore a quello invernale (174 l/s), ovvero

- in ogni caso non inferiore a 250 l/s (scenario 1)
- valutando un'ulteriore soglia a 295 l/s (scenario 2).

Ritenuto che il progetto interessa un impianto esistente e utilizza un'infrastruttura legata alla sicurezza contro i pericoli naturali, e considerata l'assenza di biotopi inventariati direttamente alimentati dal corso d'acqua, i servizi cantonali con diverse competenze ambientali ritengono che non sussistano particolari esigenze legate alla tutela delle componenti naturali e paesaggistiche del territorio che si oppongano al previsto potenziamento e che i due scenari indicati forniscano migliori garanzie a tutela di una biocenosi più vicina possibile a quella naturale. In particolare, vista la larghezza media dell'alveo relativamente elevata, per quanto riguarda la fauna ittica la differenza fra le due opzioni risulta scarsamente rilevante.

### **3.4.3 Sostenibilità del deflusso residuale (perdita di produzione e finanziaria)**

Conformemente all'art. 33 cpv. 4 LPAc l'incarto è stato completato con l'analisi delle perdite di produzione energetica e dell'aumento del costo di produzione (e relativa diminuzione dell'economicità globale del potenziato impianto) riferite al rilascio vincolato della dotazione invernale minima conforme all'art. 31 LPAc (174 l/s) e delle dotazioni aumentate durante il semestre estivo come sopra descritto.

In estrema sintesi i dati presentati per i seguenti scenari di deflusso di dotazione:

scenario 0: 20% Q affluente con	minimo annuale 174 l/s
scenario 1: 20% Q affluente con	minimo invernale (ottobre-marzo) 174 l/s minimo estivo (aprile-settembre) 250 l/s
scenario 2: 20% Q affluente con	minimo invernale (ottobre-marzo) 174 l/s minimo estivo (aprile settembre) 295 l/s

	Stato attuale	Scenario 0	Scenario 1	Scenario 2
Previsione Produzione GWh/a	7.1	8.69	8.55	8.40
Costo prod. cts/kWh	8.7	9.71	9.85	10.03

Sulla base di questi dati e tenuto conto delle condizioni poste dalla legislazione federale per accedere ad una nuova classe della RIC, sentiti i servizi cantonali e federali, il Consiglio di Stato propone il deflusso residuale previsto dallo scenario 1.

### **3.4.4 Rilascio del deflusso residuale**

La concessione impone il rilascio delle dotazioni e l'onere di installare e gestire i necessari apparecchi di misurazione e controllo (misurazione della portata affluente a monte e della

portata assicurata a valle dell'opera di presa). I dati devono essere a disposizione dell'autorità cantonale.

Lo sbarramento sulla Rovana a quota 1242.60 m s.m., che serve a deviare le acque nella galleria di deviazione a scopo di premunizione idrogeologica, assume anche la funzione di organo di rilascio della portata di dotazione per la tratta compresa fra la presa e la restituzione della centralina.

I progettisti propongono di ricorrere agli scarichi di fondo dello sbarramento di deviazione esistente, modificandone una delle due paratoie di spurgo così da permettere il rilascio delle portate di deflusso minimo comprese tra 150 e 800 l/s. I deflussi superiori a 800 l/s verranno invece rilasciati tramite l'apertura della paratoia grande.

Questa variante, scelta tra altre ipotesi tecniche descritte e valutate nella Relazione tecnica, prevede l'introduzione nella tavola della paratoia esistente di 2x2 m di una piccola paratoia a strisciamento. Per la regolazione della nuova paratoia è necessaria un'alimentazione di corrente elettrica in continuo, che sarà garantita da un nuovo allacciamento alla rete SES.

Questa soluzione ha già ottenuto l'avvallo preliminare dell'Ufficio dei corsi d'acqua. Gli aspetti tecnici e costruttivi dovranno in ogni caso essere approfonditi e concordati, nell'ambito della procedura per l'autorizzazione a costruire, con i servizi cantonali interessati.

Poiché il manufatto di adduzione alla galleria di derivazione dovrà parallelamente continuare a svolgere la sua prioritaria funzione di deviazione delle portate di piena dal piede della frana, le responsabilità di gestione delle paratoie in condizioni ordinarie e in condizioni di piena sono state puntualmente definite tramite apposita convenzione e regolamento di esercizio tra la CEL Campo Vallemaggia e il Consorzio per la manutenzione delle opere di arginatura e premunizione forestale Rovana-Maggia-Melezza (CRMM), proprietario dell'opera<sup>4</sup>. Essa è parte integrante e vincolante per l'esercizio del nuovo impianto.

L'esercizio e le condizioni poste all'impianto idroelettrico restano subordinate allo scopo primo e al buon funzionamento della galleria di derivazione. Il Decreto legislativo di rilascio della concessione proposto in questa sede regola il deflusso minimo da assicurare in alveo, mentre per le questioni legate al deflusso massimo (di principio portate superiori a 10-15 m<sup>3</sup>/s che non intaccano le valutazioni sul deflusso minimo) l'infrastruttura continuerà ad essere gestita dall'ente preposto secondo le modalità e le necessità ritenute corrette dall'autorità cantonale.

### **3.5 Aspetti relativi alla variante del piano regolatore**

#### **3.5.1 Situazione pianificatoria del Comune di Campo Vallemaggia**

Il Comune di Campo Vallemaggia dispone di un Piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 5 luglio 1995 con decisione n. 3841. Lo stesso è stato successivamente oggetto di specifiche procedure di variante volte alla sua integrazione e/o modifica. In particolare il Consiglio di Stato, in data 13 settembre 2000 (ris. CdS n. 3889) ha approvato una variante istituyente una nuova zona AP-EP sul mappale n. 1189 in località Piano dell'Oca, al servizio di una nuova centralina idroelettrica (superficie interessata ca. 4000 mq).

---

<sup>4</sup> Contratto per l'utilizzo da parte della CEL CAMPO delle infrastrutture necessarie per la regolazione della portata di dotazione dell'impianto idroelettrico di Campo Vallemaggia poste sulle opere di proprietà del CRMM, v. 11.04.2017

Mediante la variante di PR qui in approvazione l'esistente zona AP-EP viene estesa verso est in modo da permettere la modifica dell'edificio atta a recepire le nuove macchine per il potenziamento dell'impianto idroelettrico. Parallelamente la zona AP-EP viene ampliata lungo la fascia perimetrale larga 6 m verso l'area forestale già disboscata, in modo da assegnare formalmente a PR una zona di utilizzazione all'area che era già stata sottratta a suo tempo alla zona forestale.

La modifica del PR di Campo Vallemaggia è stata presentata dal Municipio nella forma di modifica di poco conto ai sensi dell'art. 34 Lst.

### **3.5.2 Conformità con la pianificazione superiore**

Il Piano direttore cantonale (PD), in particolare nella scheda V3 Energia (dato acquisito), afferma il principio di una produzione di energia efficiente e diversificata per la quale assegna grande importanza allo sfruttamento della forza idrica, anche tramite realizzazione di piccole centrali elettriche, compatibilmente con le esigenze ambientali.

Tra le misure volte ad ottimizzare e per quanto possibile incrementare la produzione di energia idroelettrica la scheda cita il sostegno all'ammodernamento e l'agevolazione degli interventi di potenziamento degli impianti idroelettrici esistenti nell'ottica di un utilizzo più razionale ed efficiente della forza idrica nel rispetto delle esigenze ambientali e paesaggistiche. Il progetto in parola risponde in effetti a questi auspici.

Inoltre l'impianto esistente non presenta conflitti con le condizioni e i criteri applicabili alla realizzazione di nuovi progetti definiti dalla scheda di PD.

A seguito della modifica legislativa della LPT del 15 giugno 2012, i Cantoni sono tenuti ad adattare il Piano direttore (PD) entro 5 anni dal 1. maggio 2014, in modo da stabilire le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione a livello cantonale e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione. Fino all'approvazione di tale adattamento, le disposizioni transitorie degli artt. 38a LPT e 52a OPT impediscono l'aumento della superficie complessiva delle zone edificabili nel Cantone. Nuovi azionamenti sono ammessi unicamente se, al contempo, viene dezonata la stessa superficie (principio del compenso).

Al riguardo, lo scrivente Consiglio ritiene opportuno chiarire i concetti e la distinzione tra zona edificabile che può essere delimitata ai sensi dell'art. 15 LPT, rispettivamente ai sensi dell'art. 18 LPT.

Le zone definite dagli art. 15, 16 e 17 LPT non coprono necessariamente l'intera superficie di un Comune; esse non rispondono peraltro a tutti i bisogni specifici che l'autorità di pianificazione deve considerare. L'art. 18 LPT permette dunque ai Cantoni di sviluppare e dettagliare la regolamentazione applicabile alle zone, come pure completarla in modo che le autorità di pianificazione possano adottare le misure pianificatorie appropriate ad ogni specifica situazione. Anche le zone dell'art. 18 LPT sono assoggettate al principio cardine della separazione delle zone edificabili da quelle non edificabili. La Confederazione ha proposto il seguente criterio per determinare se una zona ai sensi dell'art. 18 LPT deve essere assimilata alle zone edificabili *“se la destinazione principale di una zona permette che vi siano realizzate regolarmente delle costruzioni che non hanno nulla a che vedere con lo sfruttamento del suolo (avantutto con l'agricoltura), oppure che non necessitano – per la natura della loro destinazione – di essere installate in un determinato luogo, allora si è in presenza di una zona edificabile ai sensi del diritto federale, alla quale si applicano i criteri dell'art. 15 LPT”* (Brandt / Moor, Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement di territoire, 1999, art. 18 n. 2).

In generale, le zone dell'art. 18 LPT possono essere integrate nella zona edificabile quando s'inseriscono nel contesto edificato e partecipano allo sviluppo dell'agglomerato in complementarietà con l'ambiente già costruito. Per contro, le zone dell'art. 18 LPT

destinate a rispondere a dei bisogni specifici fuori dalle zone edificabili – quali le zone di mantenimento dell’abitato rurale o d’estrazione, o quelle che inglobano grandi superfici non costruite quali le aree di svago o riservate alla pratica di uno sport (sci, golf, ecc.) – sono di principio imposte dalla loro destinazione nel luogo previsto dal piano d’utilizzazione; esse sono chiaramente all’esterno delle zone edificabili dell’art. 15 LPT e, riservata la loro destinazione specifica, sono soggette al regime del fuori zona.

Nel presente caso si tratta dell’ampliamento di una zona AP-EP esistente al servizio della centrale elettrica di Piano dell’Oca.

Si tratta in questo caso di permettere unicamente l’adeguamento dell’edificio esistente per attuare il potenziamento delle installazioni idroelettriche che lì trovano ubicazione.

Quando la pianificazione considera le condizioni relative all’ubicazione imposte dalla destinazione, l’art. 18 LPT regola la destinazione dei terreni come fuori della zona edificabile. In concreto, nel caso dell’ampliamento della zona destinata alla centrale elettrica, la destinazione di zona permette di erigere quelle costruzioni necessarie per loro natura e in un luogo determinato, e solo quelle, senza che la zona possa essere assimilata a zona edificabile.

Questa zona non necessita di essere compensata ai sensi della LPT.

### **3.5.3 Considerazioni puntuali sulla variante di PR**

Vista la richiesta di approvazione della variante del Piano regolatore (PR) del Comune di Campo Vallemaggia (procedura semplificata) concernente l’ampliamento della zona AP-EP dedicata alla centrale elettrica di Piano dell’Oca, presentata e aggiornata dal Municipio in data 7 novembre 2012, richiamati gli artt. 34 seg. della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) e 42 segg. del Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst), lo scrivente Consiglio considera quanto segue.

E’ possibile far capo alla procedura semplificata nei casi di poco conto, vale a dire per le modifiche che toccano un numero limitato di persone e che mutano in misura minima una o più disposizioni sull’uso ammissibile del suolo, oppure che interessano una superficie di terreno non superiore a 2000 mq (art. 34 cpv. 1 Lst).

La modifica in oggetto tocca un numero limitato di persone (art. 34 cpv. 1 Lst), perché la sua incidenza sull’ordinamento del suolo, rispettivamente le sue presumibili ripercussioni ambientali sono limitate all’area di ca. 580 mq inserita nel mappale n. 1189 in località Piano dell’Oca.

Essa muta in misura minima le disposizioni sull’uso ammissibile del suolo (art. 34 cpv. 1 lett. a Lst), perché l’area oggetto di modifica interessa una superficie di terreno non superiore a 2000 mq (art. 34 cpv. 1 lett. b Lst; art. 42 cpv. 2 RLst).

Sono pertanto adempiute le condizioni procedurali definite dalla Lst per l’adozione della procedura semplificata.

Ai sensi della Lst le modifiche di poco conto sono adottate dal Municipio, che le pubblica, previa approvazione del Dipartimento del territorio (art. 35 cpv. 1 Lst).

Nel presente caso l’approvazione della modifica di poco conto è coordinata dalla procedura prevista dalla legge sull’utilizzazione delle acque (LUA). La decisione sull’approvazione della variante di PR viene quindi effettuata dal Gran Consiglio per il tramite della decisione globale sulla concessione, il PR e il dissodamento. La pubblicazione degli atti di variante sarà in seguito curata dall’Ufficio dell’energia, aprendo la via ad eventuali ricorsi anche sugli atti di variante.

L’azzonamento previsto negli atti di variante si sovrappone parzialmente allo spazio riservato alle acque ai sensi della norma transitoria del 4 maggio 2011 dell’Ordinanza federale sulla protezione delle acque, ma nel contempo beneficia della deroga prevista

dall'art. 41c cpv. 1 della medesima legge. Di conseguenza l'azzonamento previsto può coesistere con lo spazio riservato alle acque.

In tema di pericoli naturali, è stato nel tempo dimostrato che vi sono eventi valanghivi che possono interessare direttamente l'edificio della centrale così come la strada di accesso (valanga Val Sterpa e valanga Ri Rié). Nell'ambito della fase edilizia per l'adeguamento della costruzione il muro a monte deve essere rinforzato per sopportare una pressione di almeno 15 KN/mq, il tetto piano deve sopportare il peso supplementare della neve da valanga. Nessuna apertura a monte deve essere prevista.

Considerato quanto precede le norme di attuazione del PR comunale sono completate d'ufficio come segue:

*Art. 25 - Zona per attrezzature ed edifici di interesse pubblico*

<sup>3</sup>(Nuovo) **La zona AP-EP Centrale elettrica di Piano dell'Oca è interessata da pericolo naturale di valanga accertato in via indicativa. Ogni intervento edilizio è vincolato al preavviso dell'autorità cantonale competente, la quale può chiedere perizie tecniche atte a definire in dettaglio l'entità del pericolo e a indicare le misure di protezione necessarie. La domanda di costruzione deve includere la documentazione tecnica atta a verificare la resistenza della costruzione alle sollecitazioni massime previste in caso di evento valanghivo. Nessuna apertura a monte.**

Il versante al cui piede sorge l'edificio della centrale elettrica non presenta peraltro dissesti geologici tali da inficiare il progetto di ampliamento previsto.

### **3.6 Aspetti relativi al dissodamento**

Per la realizzazione della struttura principale esistente è stata rilasciata un'autorizzazione a dissodare 1'200 mq in modo definitivo. Per il potenziamento della centrale è previsto un ulteriore dissodamento di 290 mq, per il quale viene coordinata in questa sede la procedura di autorizzazione.

La decisione in merito alla domanda di dissodamento si fonda sull'avviso della Sezione forestale che si è espressa sulla base della Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), dell'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), della Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), del Regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo) e della Legge di procedura per le cause amministrative del 24 settembre 2013 (LPAm).

#### **3.6.1 Ritenuto in fatto**

Con domanda del mese di dicembre 2011 (aggiornata nel gennaio 2016) il Municipio di Campo Vallemaggia ha richiesto il dissodamento definitivo di una superficie di 290 mq di area boschiva sul mappale n. 1189 RFD di Campo Vallemaggia (appartenente al Patriziato di Campo Vallemaggia), allo scopo di potenziare la microcentrale idroelettrica esistente in località "Piano dell'Oca" e, parallelamente, di ampliare la zona AP-EP destinata ad accogliere tale infrastruttura mediante una modifica di Piano regolatore (PR).

La domanda di dissodamento è stata pubblicata con annuncio sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino n. 38 dell'11 maggio 2012 e gli atti sono rimasti esposti nel Comune di Campo Vallemaggia per un periodo di 30 giorni, dal 18 maggio al 18 giugno 2012. Entro i termini stabiliti non sono state inoltrate opposizioni.

Tutti i servizi cantonali consultati hanno espresso preavviso di principio favorevole al progetto, richiamato il vincolo di garanzia del deflusso minimo come definito al pto 4.3 del presente messaggio. L'Ufficio dei corsi d'acqua segnala inoltre che l'azzonamento invade

lo spazio riservato alle acque ai sensi della norma transitoria del 4 maggio 2011 dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque, ma nel contempo beneficia della deroga prevista dall'art. 41c cpv. 1 della medesima legge. Di conseguenza l'azzonamento previsto può coesistere con lo spazio riservato alle acque. Il citato Ufficio chiede tuttavia che quanto sarà realizzato all'interno di tale spazio si limiti allo stretto necessario, in particolare ciò concerne la via d'accesso e lo spiazzo, che dovranno rimanere semplici e non pavimentati in duro.

### **3.6.2 Considerato in diritto**

In termini generali, giusta l'articolo 3 LFo, l'area forestale non va diminuita. La foresta deve venire conservata quale ambiente naturale di vita e nella sua estensione e ripartizione geografica. Deve inoltre poter continuare a svolgere le sue funzioni protettive, sociali ed economiche (cfr. art. 1 cpv. 1 LFo; DTF 117 Ib 327 consid. 2). Ne consegue che i dissodamenti sono di principio vietati (art. 5 cpv. 1 LFo). Si considera dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo (art. 4 LFo).

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LFo può venir concessa una deroga se il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta, e se sono inoltre adempiute le condizioni seguenti:

- a) l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto;**
- b) l'opera soddisfa materialmente le condizioni della pianificazione del territorio;**
- c) il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente.**

**Non sono considerati gravi motivi interessi finanziari, quali uno sfruttamento più redditizio del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali (art. 5 cpv. 3 LFo). Va inoltre tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo).**

Perché la legge raggiunga il suo scopo, cioè la conservazione dell'area boschiva, è necessario che le autorizzazioni di dissodamento siano concesse solo in via eccezionale e secondo severi criteri. L'interesse a conservare intatta la foresta viene assunto in ogni caso come dato e non deve essere dimostrato neanche quando si tratta di una ben determinata area destinata al dissodamento. Molto più importante, invece, è dimostrare che le ragioni del dissodamento sono preponderanti rispetto all'interesse a conservare la foresta. L'imperativo di conservare quest'ultima vale indipendentemente dallo stato, dal valore e dalla funzione dell'area in questione e si estende anche a parcelle di bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 327 consid. 2). A norma dell'art. 7 cpv. 1 LFo, ogni dissodamento va compensato in natura nella medesima regione e con essenze stanziali. Giusta l'art. 7 cpv. 2 LFo, invece del compenso in natura, nelle zone con superficie forestale in crescita è possibile adottare provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio. Ai sensi degli artt. 8 LCFo e 14 RLCFo, in assenza di un progetto di compensazione è fatto obbligo di versare un contributo finanziario, il quale dovrà essere destinato a interventi di compenso conformi alle direttive federali in materia, approvati dalla Sezione forestale (in ossequio a quanto dispone l'art. 7 LCFo). Giusta l'art. 15 RLCFo, è prelevato pure il plusvalore, equivalente alla metà della differenza tra il valore di stima ufficiale della superficie boschiva ed il valore assunto a seguito della nuova utilizzazione, dedotti i costi del contributo finanziario di cui sopra. Giusta l'art. 11 cpv. 1 OFo, l'obbligo di fornire il compenso in natura o di assumere provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio deve essere menzionato nel registro fondiario su indicazione dell'autorità forestale cantonale.

Nel caso specifico, il dissodamento interessa un ceduo invecchiato di latifoglie miste costituito da ontano, frassino, acero e nocciolo. Il comparto boschivo in esame svolge una funzione prevalente di tipo protettivo.

La necessità preponderante è data dall'esigenza di sfruttare efficacemente una fonte indigena rinnovabile (le acque della Rovana di Campo) per la produzione di energia idroelettrica. Tale tipo di sfruttamento è in linea con la politica energetica federale e cantonale ed il progetto è stato considerato, in base alle valutazioni dell'Ufficio dell'energia, economicamente sostenibile. Le infrastrutture previste rispondono pertanto a esigenze di interesse pubblico, motivo per cui può essere riconosciuta una necessità preponderante superiore a quella del mantenimento dell'area forestale.

L'ubicazione è sostanzialmente determinata dalla posizione dell'impianto idroelettrico esistente. Va peraltro sottolineato come non vi siano alternative per la realizzazione del previsto ampliamento al di fuori dell'area boschiva. Tenuto conto di queste indicazioni, l'estensione della zona AP-EP prevista in ambito pianificatorio (mediante una modifica di poco conto del PR comunale) ha lo scopo di assicurare il rispetto dell'arretramento di legge del nuovo impianto dal bosco (6 m quale deroga prevista dall'art. 6 cpv. 1 LCFo). Ciò considerato, l'entità del dissodamento richiesto ammonta a 290 mq e risulta correttamente dimensionata per far fronte alle necessità che scaturiscono dagli intendimenti del Municipio di Campo Vallemaggia. Il requisito dell'ubicazione vincolata è pertanto dato.

Il dissodamento è inoltre congruente con le esigenze della pianificazione del territorio. Esso è infatti coordinato alla procedura di approvazione della variante di PR nell'ambito della decisione globale di rilascio della concessione per l'utilizzo delle acque della Rovana (di competenza del Gran Consiglio).

Non vi sono inoltre ragioni di polizia forestale, aspetti relativi alla tutela ambientale o alla protezione della natura e del paesaggio che si oppongono al dissodamento, dal momento che l'opera prevista si inserisce laddove già esiste, da una quindicina d'anni, una centrale idroelettrica. Si richiede tuttavia – con particolare riferimento ai preavvisi formulati dall'Ufficio della natura e del paesaggio, dall'Ufficio della caccia e della pesca, dall'Ufficio dei corsi d'acqua e dalla Sezione per la protezione dell'aria dell'acqua e del suolo – che la dotazione del deflusso minimo rilasciato avvenga in modo dinamico, ovvero  $20\% Q_{Rovana}$ , minimo 174 l/s (nel periodo ottobre-marzo) e 250 l/s (nel periodo aprile-settembre), e che le opere che saranno realizzate all'interno dello spazio riservato al corso d'acqua si limitino allo stretto necessario: ciò vale in particolare per la via d'accesso e per lo spiazzo, che dovranno rimanere semplici e non pavimentati in duro.

Si rileva da ultimo che, per quanto concerne la compensazione del dissodamento definitivo, un rimboschimento nella stessa zona (giusta l'art. 7 cpv. 1 LFo) non si rivela opportuno: nel Comune di Campo Vallemaggia si assiste infatti ad un importante incremento spontaneo della superficie boschiva. Considerato l'elevato tasso di boscosità della Valle Rovana, la realizzazione del compenso nelle aree rimaste ancora aperte, oltre che di difficile attuazione, rischierebbe peraltro di andare a scapito di superfici agricole che nel corso degli ultimi decenni hanno già subito una diminuzione. Fatte queste considerazioni, si ritiene che nel caso specifico si possa desistere dal compenso in natura. Giusta gli artt. 8 LCFo e 14 RLCFo, il Comune di Campo Vallemaggia dovrà pertanto versare un contributo finanziario pari a fr. 20.- per mq dissodato definitivamente, che sarà destinato alla realizzazione di progetti a favore della protezione della natura e del paesaggio approvati dalla Sezione forestale, secondo quanto previsto dall'art. 7 cpv. 2 LFo.

Ritenuto infine che il dissodamento è richiesto per un'opera d'interesse pubblico, si rinuncia al prelievo del contributo di compensazione o "plus-valore" (art. 15 cpv. 3 RLCFo).

Tutto ciò considerato, il Consiglio di Stato ritiene che siano adempiute le condizioni per la concessione del dissodamento richiesto.

#### **4. OSSERVAZIONI RIENTRATE IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INCARTO**

Durante il periodo di pubblicazione degli atti non è stata presentata alcuna osservazione al progetto.

#### **5. CONSEGUENZE FINANZIARIE PER IL CANTONE**

L'approvazione del Decreto che vi sottoponiamo avrà quale beneficio per il Cantone un introito di fr. 84'384.-, quale tassa unica di concessione, proporzionale al potenziamento dell'impianto e considerata la tassa unica già versata dalla società nel contesto della concessione rilasciata del Gran Consiglio il 24 aprile 2001, pari a fr. 79'360.- per il periodo di concessione previsto di 40 anni. Tenendo in considerazione le tempistiche indicate dalla CEL Campo Vallemaggia SA, considerando quindi la probabile messa in esercizio dell'impianto dal 2019 la tassa unica di concessione risultante è di fr. 84'384.- (1'200 kW \*110.- fr./kW- 3/5x79'360.-).

Inoltre in base alla Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF1 RS 721.80) per gli impianti idraulici con una potenza lorda media tra 1-2 MW è richiesto il pagamento di un canone annuo conformemente all'art. 49 cpv. 4.

Sulla base della potenza lorda media dell'impianto di Campo Vallemaggia di 1'200 kW e dell'aliquota massima di 110.- fr./kW, il canone annuo risultante è di 22.- franchi per chilowatt lordo. Quale introito annuo per il canone d'acqua, il Cantone percepirà dunque a partire dalla probabile data di messa in servizio dell'impianto potenziato ossia dal 2019 l'importo di fr. 26'400.- (1'200 kW x 22.- fr./kW ).

Si ricorda che vista la modifica dell'art. 49 cpv. 1 LUF1, approvata dalle Camere federali in data 18 giugno 2010, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019 il canone d'acqua è di 110 fr./kW. Solo nei prossimi mesi, sulla base dei recenti sviluppi delle discussioni e delle valutazioni a livello federale, si saprà quale saranno le regole e l'importo da versare per i canoni d'acqua a partire dal 2020.

I ricavi indicati sopra saranno contabilizzati a favore del CRB 913 Ufficio dell'energia, conto 41200001.

#### **6. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE ED IL PIANO FINANZIARIO**

Il rilascio della concessione per il potenziamento dell'impianto CEL Campo Vallemaggia SA per la produzione di energia idroelettrica è coerente con le Linee direttive (2.3 Riscaldamento climatico, ambiente e energia). In particolare, per la produzione efficiente di energia ed energie rinnovabili l'obiettivo è quello di valorizzare e di ottimizzare il patrimonio derivante dalla risorsa acqua incrementando la produzione di energia elettrica. L'approvazione del presente messaggio non comporta spese di gestione corrente per il Cantone.

## 7. CONCLUSIONI E PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI STATO

### Il Consiglio di Stato

- tenuto conto della richiesta di Concessione presentata dalla CEL Campo Vallemaggia SA;
- tenuto conto delle richieste di approvazione della modifica di poco conto del PR del Comune di Campo Vallemaggia e relativa richiesta di dissodamento;
- sentiti gli Uffici federali e cantonali interessati;
- preso atto che non sono rientrate osservazioni in seguito alla pubblicazione degli atti;
- ritenuto che l'impianto sfrutta le acque già convogliate nella galleria di deviazione della Rovana in sponda destra realizzata nell'ambito degli interventi globali in Valle Rovana per la sistemazione delle frane di Campo Vallemaggia, Cerentino e Vardes;
- considerato che l'impianto idroelettrico rispetta pienamente la legislazione in materia di protezione delle acque e non lede in maniera preponderante interessi specifici alla protezione dell'ambiente;
- considerati gli intendimenti di politica energetica del Cantone e della Confederazione,

**ritiene che la concessione debba essere rilasciata, la modifica di poco conto del PR approvata e l'autorizzazione al dissodamento rilasciata in quanto:**

l'impianto si inserisce negli obiettivi energetici della Confederazione e del Cantone, in particolare per quanto concerne il sostegno alla forza idrica tramite la promozione del rinnovo e ottimizzazione degli impianti idroelettrici esistenti e delle piccole centrali idroelettriche (Scheda P1.2 del PEC).

Sentito il preavviso dei servizi cantonali e federali competenti, il Consiglio di Stato, con questo Messaggio, vi propone il rilascio di una nuova concessione per il potenziamento e lo sfruttamento dell'impianto di Campo Vallemaggia per la durata di 40 anni, l'approvazione della modifica di poco conto del PR Campo Vallemaggia e la relativa autorizzazione al dissodamento.

L'allegato decreto legislativo è approvato secondo il principio della maggioranza semplice dei votanti in Gran Consiglio.

In considerazione di quanto precede vi chiediamo di dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Allegato: Planimetria timbrata e firmata Sezione forestale cantonale recante la data 14 novembre 2016

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

**concernente il rilascio alla CEL Campo Vallemaggia SA, Campo Vallemaggia, della concessione per l'utilizzazione delle acque del torrente Rovana nell'ambito del potenziamento dell'impianto idroelettrico di Campo Vallemaggia, l'approvazione della modifica di poco conto del PR di Campo Vallemaggia "Ampliamento della centrale elettrica di Piano dell'Oca" e il rilascio dell'autorizzazione al dissodamento**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 3 maggio 2017 n. 7317 del Consiglio di Stato;
- richiamate la legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA), la legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc), la legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (LUF1), la legge federale sulla pianificazione del territorio 22 giugno 1979 (LPT), la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst), il regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst), la legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), l'ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), la legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), il regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb), ed ogni altra norma in concreto applicabile;
- la legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005;
- la scheda V3 del Piano direttore cantonale;

**d e c r e t a :**

### **a) Concessione all'utilizzazione delle acque pubbliche**

#### **Articolo 1**

<sup>1</sup>Alla CEL Campo Vallemaggia SA, Campo Vallemaggia, è data la concessione di utilizzare le acque del torrente Rovana, derivate a quota 1'205.10 m.s.m. e restituite a quota 1'031.40 m.s.m.

<sup>2</sup>Il dimensionamento massimo della captazione delle acque è fissato a 1'450 l/s.

#### **Articolo 2**

<sup>1</sup>La forza lorda calcolata in base alla portata media utilizzabile nell'impianto ed alla caduta lorda viene stabilita come segue:

portata media utilizzabile	$Q_m$	=	705	l/s
caduta lorda	$H$	=	173.7	m
potenza lorda media	$9.81 \times Q_m \times H/1000$	=	1'200	kW

<sup>2</sup>La potenza lorda media globale fa stato per il computo della tassa di concessione; resta comunque intatta la facoltà del Consiglio di Stato di rivedere gli elementi per il calcolo del canone d'acqua conformemente ai disposti di cui agli articoli da 21 a 23 della legge sull'utilizzazione delle acque (in seguito: LUA).

### **Articolo 3**

<sup>1</sup>Il rilascio della concessione è vincolato al pagamento di una tassa unica di concessione di fr. 84'384.-, da versare entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi.

<sup>2</sup>Considerata la potenza lorda media dell'impianto, pari a 1'200 kW, e conformemente all'art. 49 cpv. 1 e cpv. 4 LUF1, si richiede il pagamento di un canone annuo di fr. 26'400.- a partire dalla messa in servizio del nuovo impianto potenziato fino al 2019. Dal 1° gennaio 2020 farà stato il nuovo disposto della LUF1.

### **Articolo 4**

<sup>1</sup>Sono riservati i diritti dei terzi conformemente all'art. 45 LUF1 e all'art. 7 della LUA. Il concessionario è responsabile per ogni danno derivante a terzi dall'impianto o da lavori di ampliamento, di manutenzione e di esercizio.

<sup>2</sup>Al concessionario è conferito il diritto di espropriazione per l'eventuale costruzione di opere per il trasporto di energia, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti elettrici.

### **Articolo 5**

<sup>1</sup>La concessione ha una durata di 40 anni, che decorrono dalla messa in esercizio dell'impianto potenziato.

<sup>2</sup>La messa in esercizio dell'impianto potenziato deve avvenire entro 3 anni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo nel Bollettino ufficiale delle leggi.

<sup>3</sup>Il Cantone ha il diritto di riscattare l'intero impianto nei termini previsti dall'art. 16 LUA e dall'art. 63 LUF1, con preavviso di 5 anni, alle seguenti condizioni:

- a) per le opere di presa, di adduzione e di scarico dell'acqua, costruite su terreno pubblico o privato, la turbina con il fabbricato in cui si trova, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto, il prezzo di riscatto è pari al costo dell'impianto meno un ammortamento annuo di 2.5%, a partire dalla prima messa in esercizio.
- b) per le opere destinate alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia è corrisposta, come prezzo di riscatto, un'equa indennità, in nessun caso superiore al valore reale. La tassa di concessione è retrocessa proporzionalmente in ragione di 1/40 per ogni anno non decorso.

## **Articolo 6**

<sup>1</sup>Alla scadenza della concessione è dato il diritto di riversione conformemente all'articolo 17 LUA e all'art. 67 LUF, e pertanto il Cantone può:

- a) avocare a sé senza compenso le opere di presa, di adduzione e di scarico d'acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto;
- b) rilevare le installazioni per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, compresi gli edifici pagando un'equa indennità.

<sup>2</sup>Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e le installazioni soggette al diritto di riversione.

## **Articolo 7**

<sup>1</sup>Il concessionario deve fornire al Consiglio di Stato, entro un anno dalla messa in servizio dell'impianto potenziato, indicazioni precise e documentate sulle spese che possono influenzare l'indennità in caso di riscatto o di riversione.

<sup>2</sup>Non sono comprese in tali spese la tassa di concessione, le imposte cantonali e comunali. La notifica delle spese relative a ulteriori ampliamenti e rinnovi deve avvenire entro due anni dal collaudo degli stessi.

<sup>3</sup>Le spese non giustificate entro detto termine non vengono considerate per il prezzo di riscatto.

## **Articolo 8**

<sup>1</sup>Il concessionario rispetta senza indennizzo le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di fauna ittica e di tutela delle componenti naturali e del paesaggio e deve in particolare assicurare costantemente il seguente deflusso residuale dall'opera di derivazione delle acque sul torrente Rovana a quota 1242.6 m s.m.:

- 20% della portata affluente all'opera di derivazione delle acque fino ad un rilascio massimo di 10 m<sup>3</sup>/s e considerato un rilascio minimo assoluto di 174 l/s dal 1° ottobre al 31 marzo,
- 20% della portata affluente all'opera di derivazione delle acque fino ad un rilascio massimo di 10 m<sup>3</sup>/s e considerato un rilascio minimo assoluto di 250 l/s dal 1° aprile al 30 settembre.

<sup>2</sup>L'installazione delle necessarie apparecchiature di misurazione, di regolazione e di controllo del deflusso residuale è a carico del concessionario. Lo stesso è tenuto a trasmettere periodicamente all'Ufficio dell'energia del Dipartimento delle finanze e dell'economia i dati relativi alle portate affluenti alla presa, al volume di acqua turbinata e alla dotazione rilasciata.

<sup>3</sup>Per gli aspetti tecnici, finanziari e di responsabilità legati alla gestione delle paratoie del manufatto di adduzione alla galleria in condizioni ordinarie e in condizioni di piena fa stato il Contratto utilizzo e gestione paratoie v. 11.04.2017 sottoscritto dal concessionario e dal Consorzio per la manutenzione delle opere di arginatura e premunizione forestale Rovana-Maggia-Melezza.

## **Articolo 9**

<sup>1</sup>Il Gran Consiglio può dichiarare decaduta la concessione in applicazione degli art. 65 e 69 LUF1.

<sup>2</sup>Se la concessione si estingue per espressa rinuncia, per decadenza o per scadenza del termine di concessione senza che il Cantone faccia valere il diritto di riversione, sono applicabili gli art. 66 e 69 LUF1.

## **Articolo 10**

<sup>1</sup>Quale misura di protezione dell'habitat acquatico e della fauna ittica il concessionario garantisce che gli aumenti repentini di portata nella tratta a deflusso minimo vengono limitati ai casi di emergenza, mentre negli altri casi si proceda a modifiche progressive della portata.

<sup>2</sup>La modulazione artificiale del deflusso di restituzione è vietata; ad eccezione dei casi di emergenza va restituita in ogni momento la quantità d'acqua captata e la condotta non può essere utilizzata per alcun accumulo temporaneo d'acqua.

<sup>3</sup>In caso di operazioni che possono avere implicazioni negative per la fauna ittica dovrà essere avvisato tempestivamente l'ufficio della caccia e della pesca.

### **b) Piano regolatore comunale: approvazione della variante di PR e modifiche d'ufficio**

## **Articolo 11**

<sup>1</sup>È approvata, come indicato nelle considerazioni di merito, la modifica di poco conto del Piano regolatore del Comune di Campo Vallemaggia "Ampliamento della centrale elettrica di Piano dell'Oca" composta dai seguenti atti:

fascicolo Variante di poco conto (31 ottobre 2012) contenente:

- Rapporto di pianificazione
- Estratto del Piano delle AP-EP (1:1'000)

<sup>2</sup>L'art. 25 NAPR Campo Vallemaggia è completato d'ufficio come indicato al capitolo 3.5.3 del Messaggio allegato al presente decreto legislativo.

### **c) Dissodamento**

## **Articolo 12**

<sup>1</sup>La domanda di dissodamento del mese di dicembre 2011 (aggiornata nel gennaio 2016), presentata dal Municipio di Campo Vallemaggia, è accolta. Di conseguenza è autorizzato il dissodamento definitivo di una superficie di 290 mq di area boschiva sul mappale 1189 RFD Campo Vallemaggia (appartenente al Patriziato di Campo Vallemaggia) così come indicato nella planimetria allegata al Messaggio governativo di cui al presente decreto, timbrata e firmata Sezione forestale cantonale e recante la data 14 novembre 2016.

<sup>2</sup>L'autorizzazione di cui al cpv. 1, rispettivamente la rimozione delle piante o la modifica delle finalità del suolo boschivo, sono subordinati all'adempimento cumulativo delle seguenti condizioni:

- crescita in giudicato della decisione globale;
- versamento del contributo finanziario secondo quanto indicato dall'art. 13 del presente decreto legislativo;
- versamento della tassa di giustizia secondo quanto indicato dall'art. 14 del presente decreto legislativo;
- le opere costruttive da realizzare all'interno dello spazio riservato al corso d'acqua dovranno limitarsi allo stretto necessario: l'accesso e lo spiazzo dovranno rimanere in fondo naturale e non pavimentati in duro.

### **Articolo 13**

Quale compensazione della superficie dissodata definitivamente il Comune di Campo Vallemaggia è tenuto al pagamento di un contributo finanziario fissato in fr. 20.- per mq dissodato e pertanto in totale fr. 5'800.- (cinquemilaottocento). Questo importo dovrà essere versato sul conto n. 65-135-4 della Cassa cantonale, dopo fatturazione.

### **Articolo 14**

Per la decisione sul dissodamento viene applicato, a carico del Comune di Campo Vallemaggia, un importo di fr. 200.- (duecento) quale tassa di giustizia, da versare alla Cassa cantonale, c.c.p. 65-135-4, dopo fatturazione.

### **Articolo 15**

Il dissodamento deve essere preceduto dalla delimitazione sul terreno dell'area da dissodare, verificata dall'Ufficio forestale del 7° circondario. I lavori devono essere eseguiti rispettando l'area boschiva confinante.

## **d) Entrata in vigore e rimedi di diritto**

### **Articolo 16**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

<sup>2</sup>Gli articoli 3 cpv.1, 5 cpv.2, da 11 a 18 e 20 entrano immediatamente in vigore. La data d'entrata in vigore delle altre disposizioni del decreto legislativo verrà stabilita dal Consiglio di Stato mediante decreto esecutivo.

### **Articolo 17**

Gli atti relativi alla concessione, al PR e al dissodamento sono pubblicati dall'Ufficio dell'energia presso la Cancelleria comunale di Campo Vallemaggia per il periodo di 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi.

### **Articolo 18**

Contro il presente decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi.

### **Articolo 19**

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto legislativo del 24 aprile 2001 pubblicato sul Bollettino ufficiale N. 29 del 19 giugno 2001.

### **Articolo 20**

Il presente decreto viene trasmesso per il tramite dell'Ufficio dell'energia:

- alla CEL Campo Vallemaggia SA, 6684 Campo Vallemaggia;
- al Municipio di Campo Vallemaggia, 6684 Campo Vallemaggia;
- al Patriziato di Campo Vallemaggia, 6684 Campo Vallemaggia;
- al Consorzio per la manutenzione delle opere di arginatura e premunizione forestale Rovana-Maggia-Melezza, CP 1114; Losone.